

INPS

DETERMINAZIONE N. 91 del 20 DIC. 2017

Oggetto: convenzione tra l'INPS e la Banca d'Italia per l'esecuzione dei servizi di pagamento delle prestazioni non pensionistiche.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell'Inps adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Visto che l'Inps, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88 è *"...l'ente pubblico erogatore di servizi, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del Tesoro"*;

Visto che la Banca è l'istituto di diritto pubblico cui è affidato lo svolgimento del servizio di tesoreria per conto dello Stato, prorogato da ultimo dalla legge 28 marzo 1991, n. 104;

Preso atto che l'INPS ritiene di continuare ad avvalersi della Banca, con la quale ha avviato una attività di collaborazione sin dal 2004, per l'erogazione del servizio di pagamento delle prestazioni temporanee.

Visto che l'INPS e la Banca hanno concordato di sottoscrivere una nuova convenzione che, nel rispetto delle normative internazionali, dell'Unione Europea e nazionali, recepisca il progressivo accoglimento degli strumenti di pagamento adottati nella SEPA (*single euro payments area*);

Preso atto che la Banca effettua i pagamenti esclusivamente mediante bonifici (SCT) sulla base delle disposizioni contenute nel flusso telematico trasmesso dall'INPS, secondo le modalità e i tempi stabiliti nell'Accordo tecnico, e con identificazione del conto di pagamento del beneficiario effettuato univocamente attraverso il codice IBAN come inviato da INPS;

Preso atto che in conformità a quanto stabilito nel *SCT Scheme Rulebook* emanato dall'*European Payments Council*, le disposizioni di pagamento dell'INPS sono sempre richiamabili dall'Istituto stesso in caso di duplicazione dell'invio, di problemi tecnici e di disposizione originata in maniera fraudolenta, con l'invio di apposita comunicazione da inviarsi ad una casella funzionale all'uopo creata dalla Banca;

Preso atto che non essendo previste anticipazioni di cassa a cura della Banca, le disponibilità necessarie a coprire le disposizioni di pagamento emesse dall'Inps sono prelevate dalle contabilità speciali delle Sedi Inps aperte presso le corrispondenti Tesorerie, nella data di regolamento indicata nel flusso telematico contenente le disposizioni di pagamento, inviato dall'Inps alla Banca che a tal fine ciascuna Sede Inps emette, entro i termini previsti dall'Accordo tecnico, un ordinativo telematico di prelevamento per l'importo totale dei pagamenti facenti carico alla stessa e contenuti nel medesimo flusso;

Preso atto che l'ordinativo telematico di cui sopra viene estinto nella data indicata sul titolo che deve coincidere con quella di regolamento indicata nel corrispondente flusso telematico inviato dall'Inps;

Preso atto che la Banca effettua controlli di congruità circa la corrispondenza tra le disposizioni di pagamento contenute nei flussi telematici trasmessi dalle sedi INPS e i relativi ordinativi telematici di prelevamento scartando i pagamenti per i quali non rinvenga una piena corrispondenza e che le risultanze di tali controlli e i pagamenti andati a buon fine sono oggetto di appositi flussi informativi che la Banca trasmette all'INPS;

Preso atto che per il servizio prestato l'Inps riconosce alla Banca un compenso annuo, esente da IVA ai sensi dell'art. 10 comma 1 numero 1 del D.P.R. 633 del 1972, composto da un canone fisso pari a € 5.000 annue e da una parte variabile commisurata al numero di operazioni effettuate annualmente, calcolata secondo le seguenti tariffe unitarie:

- € 0,35 per le prime 400.000 operazioni;
- € 0,20 per le operazioni da 400.001 a 3.000.000;
- € 0,06 per le operazioni da 3.000.001 in poi;

Preso atto che la quantificazione del compenso per il servizio svolto è oggetto di revisione annuale, da svolgersi sulla base delle variazioni dei costi delle procedure interbancarie e degli adeguamenti tecnologici richiesti, anche in relazione all'informatizzazione del processo di richiamo delle disposizioni di pagamento;

Preso atto che gli oneri derivanti dall'esecuzione del servizio previsto in convenzione graveranno sul capitolo di bilancio 8U121002104 "Compensi a Banca d'Italia per pagamento prestazioni temporanee";

Preso atto che le Parti convengono di dare efficacia alla presente Convenzione dalla data del 1° luglio 2017 alla data del 30 giugno 2020;

Preso atto che almeno sei mesi prima dalla scadenza della convenzione, l'INPS e la Banca si danno comunicazione, a mezzo di posta certificata, della volontà di procedere al rinnovo della stessa e che le Parti hanno facoltà di recedere dalla Convenzione con un preavviso di almeno sei mesi.

Preso atto che, per l'esecuzione delle attività previste nella convenzione, le Parti si atterranno a quanto disposto nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista la relazione predisposta dal Direttore generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di adottare la convenzione tra l'INPS e la Banca d'Italia per l'esecuzione dei servizi di pagamento delle prestazioni non pensionistiche secondo l'unito schema parte integrante della presente determinazione

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

**CONVENZIONE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
NON PENSIONISTICHE**

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito "INPS" e congiuntamente a Banca d'Italia "le Parti") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri

e

la Banca d'Italia (di seguito Banca e congiuntamente ad INPS "le Parti") con sede in Roma, Via Nazionale 91, codice fiscale 00950501007 rappresentata dal Direttore Generale, dr. Salvatore Rossi

Premesso che:

- l'INPS, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, è *l'ente pubblico erogatore di servizi, e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del ministero del tesoro*;
- la Banca è l'istituto di diritto pubblico cui è affidato lo svolgimento del servizio di tesoreria per conto dello Stato, prorogato da ultimo dalla legge 28 marzo 1991, n. 104;
- l'INPS, ai sensi della deroga contenuta nell'art. 40 della legge 30 settembre 1981, n. 119, è tenuto a detenere normalmente le somme nei conti aperti presso le Tesorerie dello Stato, ad eccezione del plafond stabilito dal decreto del Ministro del Tesoro 5 gennaio 1998 per poter far fronte ai pagamenti attraverso i propri conti correnti bancari;
- l'INPS ritiene di continuare ad avvalersi della Banca, per l'erogazione del servizio di pagamento delle prestazioni temporanee non pensionistiche;
- la Banca ha accettato di continuare a svolgere tale servizio in conformità dell'art. 35 del proprio Statuto;
- l'INPS e la Banca hanno concordato di sottoscrivere una nuova convenzione che nel rispetto delle normative internazionali, dell'Unione Europea e nazionali, recepisca il progressivo accoglimento degli strumenti di pagamento adottati nella SEPA (*single euro payments area*), più in dettaglio:
 - ✓ le istruzioni applicative al REGOLAMENTO UE N. 260/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14/3/2012) indicate nel

"Provvedimento della Banca d'Italia" pubblicato su GU Serie Generale n.45 del 22-02-2013;

- ✓ il contenuto del REGOLAMENTO (UE) N. 248/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 che modifica il citato regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione;
- ✓ le disposizioni della Direttiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 "sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base" e dall'articolo 2 del Decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015;

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante della presente Convenzione, tra l'INPS e la Banca si conviene, dichiara e stipula quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente Convenzione si intende per:

Accordo tecnico

documento con cui l'INPS e la Banca concordano le modalità, i tempi e le forme tecniche per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi regolati dalla presente convenzione.

Bonifico SEPA Credit Transfer (SCT)

bonifico conforme ai requisiti tecnici e commerciali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 e agli standard definiti nel *SCT Scheme Rulebook*.

Centro Applicativo Banca d'Italia (CABI)

infrastruttura gestita dalla Banca che consente di effettuare *SEPA Credit Transfer (SCT)* attraverso il sistema di compensazione BI-COMP.

Conto di regolamento

conto di transito intestato all'INPS e aperto presso la Banca destinato ad accogliere tutte le operazioni in entrata e in uscita poste in essere in conseguenza della presente convenzione; il saldo del conto è sempre azzerato alla fine della giornata operativa.

Data di regolamento

la data in cui i pagamenti ordinati dall'INPS sono addebitati sui conti dell'Ente e riconosciuti sui conti *Target2* delle banche o di Poste italiane SpA perché li mettano a disposizione del beneficiario finale nella stessa data.

Disposizione di pagamento

richiesta di esecuzione di un bonifico (SCT) contenuta nel flusso telematico inviato dall'INPS alla Banca secondo le regole stabilite nell'Accordo tecnico.

Richiamo (*recall*)

richiesta da parte dell'INPS alla Banca di annullamento di una disposizione di pagamento.

Scarto (*reject*)

bonifico SCT non inviato alle procedure di regolamento in quanto non ha superato i controlli previsti dall'Accordo tecnico ovvero dalle procedure interbancarie.

SCT Scheme Rulebook

l'insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione concordato tra i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) per l'esecuzione di operazioni di pagamento nell'Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, emanato dall'*European Payments Council (EPC)*.

Sedi INPS

Uffici periferici dell'INPS dotati di autonomia contabile.

Storno (*return*)

bonifico (SCT) restituito dalla banca del beneficiario o da Poste italiane SpA dopo il regolamento interbancario per chiusura del conto o inesattezza del numero di conto indicato. In conformità con il *SCT Scheme Rulebook* le somme già accreditate sul conto del beneficiario possono essere restituite per volontà di quest'ultimo con un nuovo bonifico (SCT).

Art. 2

Oggetto della Convenzione

L'INPS affida alla Banca, che accetta, l'esecuzione di operazioni di pagamento relative a prestazioni temporanee non pensionistiche secondo i principi contenuti nella presente Convenzione e le modalità stabilite nell'Accordo tecnico, che costituisce parte integrante della Convenzione stessa. Eventuali nuovi o maggiori servizi, operazioni o adempimenti rispetto a quelli compresi nella presente convenzione possono essere regolati mediante scambio di posta certificata tra le Parti.

La Banca effettua tali pagamenti esclusivamente mediante bonifici (SCT) sulla base delle disposizioni contenute nel flusso telematico trasmesso dall'INPS secondo le modalità e i tempi stabiliti nell'Accordo tecnico.

In coerenza con il quadro normativo europeo, l'identificazione del conto di pagamento del beneficiario è effettuata univocamente attraverso il codice IBAN indicato nelle disposizioni di pagamento inviate dall'INPS nel flusso di cui al comma precedente.

Per eventuali aspetti relativi all'esecuzione di bonifici (SCT) non disciplinati dalla presente convenzione e dal relativo Accordo tecnico, le parti concordano di fare riferimento all'ultima versione del *SCT Scheme Rulebook* approvata dall'EPC.

Art. 3 Provvista dei fondi

Le disponibilità necessarie a coprire le disposizioni di pagamento emesse dall'INPS sono prelevate dalle contabilità speciali delle Sedi INPS aperte presso le corrispondenti Tesorerie, nella data di regolamento indicata nel flusso telematico contenente le disposizioni di pagamento, inviato dall'INPS alla Banca. A tal fine ciascuna Sede INPS emette, entro i termini previsti dall'Accordo tecnico, un ordinativo telematico di prelevamento per l'importo totale dei pagamenti facenti carico alla stessa e contenuti nel medesimo flusso; tale ordinativo viene estinto nella data indicata sul titolo che deve coincidere con quella di regolamento indicata nel corrispondente flusso telematico inviato dall'INPS.

La Banca, ai sensi dell'art. 123 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 101 del Trattato che istituisce la Comunità europea) non effettua anticipazioni di cassa.

Art. 4 Pagamenti

I pagamenti ordinati dall'INPS con il flusso telematico di cui all'art. 2 sono eseguiti dalla Banca mediante bonifici (SCT) con accredito sul conto corrente bancario o postale del beneficiario o mediante bonifico c.d. "domiciliato" presso banche o Poste per il successivo pagamento al beneficiario, sulla base di accordi autonomamente conclusi dall'INPS con queste ultime. L'INPS può inoltre concordare con banche, Poste o altri istituti di pagamento le modalità per accreditare libretti di risparmio, carte o altri strumenti di pagamento sulla base del bonifico (SCT) inviato dalla Banca in conformità degli ordini contenuti nel flusso telematico.

La Banca controlla, con riferimento a ciascuna Sede INPS, la corrispondenza tra le disposizioni di pagamento contenute nel flusso e i relativi ordinativi telematici di prelevamento.

Nel caso in cui non vi sia piena corrispondenza tra gli elementi indicati negli ordinativi telematici e quelli contenuti nel flusso, le disposizioni di pagamento

sono scartate e ne viene data tempestiva notizia all'INPS. Il corrispondente ordinativo telematico viene comunque estinto sul conto di regolamento e le relative somme riaccreditate, entro la fine della giornata operativa, sulla contabilità speciale della Sede INPS che lo aveva emesso.

Oltre ai controlli di cui al precedente comma, la Banca effettua esclusivamente i controlli di natura informatica previsti dall'Accordo tecnico. La Banca assicura comunque piena collaborazione per la regolare finalizzazione dei pagamenti che non dovessero superare i controlli previsti.

La Banca non assume nessun obbligo di comunicazione nei confronti del beneficiario finale del pagamento ordinato dall'INPS.

Art. 5 Comunicazioni periodiche

La Banca invia all'INPS flussi informativi relativi alle operazioni ordinate e a quelle non andate a buon fine secondo le modalità stabilite nell'Accordo tecnico.

Art. 6 Richiamo di disposizioni di pagamento

In conformità con quanto stabilito nel *SCT Scheme Rulebook*, l'INPS può richiamare le disposizioni di pagamento già inviate al ricorrere di uno dei seguenti casi:

- a) duplicazione dell'invio;
- b) problemi tecnici;
- c) disposizione originata in maniera fraudolenta.

Le richieste di richiamo devono pervenire alla casella funzionale dedicata TES.RECALL@BANCADITALIA.IT dagli indirizzi e-mail comunicati dall'INPS.

Tali richieste devono essere predisposte secondo uno schema concordato mediante scambio di posta certificata fra i responsabili delle competenti strutture interne dell'INPS e della Banca.

Qualora la richiesta pervenga entro le ore 12.00 del giorno precedente la data di regolamento, la Banca pone tempestivamente in essere gli adempimenti necessari a bloccare il regolamento del relativo SCT. Dopo tale orario la Banca non assicura il buon fine della richiesta di cancellazione che, nel caso in cui il bonifico SCT risulti regolato, si trasformerà automaticamente in una richiesta interbancaria di restituzione secondo le modalità previste dal *SCT Scheme Rulebook*.

Eventuali richieste di richiamo relative a pagamenti per cui siano passati più di dieci giorni lavorativi dalla data di regolamento non potranno essere inoltrate attraverso le regole interbancarie previste dal *SCT Scheme Rulebook*.

In tali casi, l'INPS può richiedere alla Banca l'invio, alla banca del beneficiario, di un messaggio di rete non standardizzato.

Le somme restituite dopo il regolamento sono accreditate sulla contabilità speciale della pertinente Sede INPS. La Banca non risponde delle somme eventualmente addebitate dalla banca del beneficiario per la gestione delle richieste di richiamo.

Le parti si impegnano a procedere alla completa informatizzazione del processo di richiamo.

Art. 7 Compenso

Per il servizio di cui alla presente convenzione l'INPS riconosce alla Banca un compenso annuo – esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 1, del D.P.R. 633 del 1972 – composto da un canone fisso pari a € 5.000 annue e da una parte variabile commisurata al numero di operazioni effettuate annualmente, calcolata secondo le seguenti tariffe unitarie:

- € 0,35 per le prime 400.000 operazioni;
- € 0,20 per le operazioni da 400.001 a 3.000.000;
- € 0,06 per le operazioni da 3.000.001 in poi;

Ai fini del calcolo del compenso le disposizioni di pagamento richiamate (*recall*), nelle more della completa informatizzazione del relativo processo, sono considerate come ulteriori operazioni effettuate.

L'INPS versa il canone fisso e la parte variabile in due rate posticipate semestrali entro trenta giorni dal ricevimento delle apposite comunicazioni inviate dalla Banca.

La quantificazione del compenso per il servizio svolto è oggetto di revisione annuale, da svolgersi sulla base delle variazioni dei costi delle procedure interbancarie e degli adeguamenti tecnologici richiesti, anche in relazione all'informatizzazione del processo di richiamo delle disposizioni di pagamento.

Qualora non venga raggiunto l'accordo sulla revisione del compenso, ciascuna delle parti può dare all'altra disdetta del servizio con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla lettera di disdetta.

I costi ulteriori connessi con i servizi svolti da banche e Poste in base agli accordi indicati nell'art. 4 in caso di bonifici "domiciliati", sono interamente supportati dall'INPS.

Sono escluse dal compenso indicato nel presente articolo operazioni particolari da eseguirsi con strumenti diversi dal bonifico SCT.

Art. 8 **Durata della convenzione**

Le Parti convengono di dare efficacia alla presente convenzione dalla data del 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020.

Almeno sei mesi prima dalla scadenza della convenzione, l'INPS e la Banca si danno comunicazione, a mezzo di posta certificata, della volontà di procedere al rinnovo della stessa.

È facoltà delle Parti recedere dalla Convenzione con un preavviso, tramite posta certificata, di almeno sei mesi.

Art. 9 **Accordo tecnico**

L'Accordo tecnico, di cui al primo comma dell'art. 2 della presente convenzione, disciplina le modalità, i tempi e le forme tecniche utilizzate per lo svolgimento del servizio. Eventuali modifiche dell'Accordo potranno essere regolate con scambio di posta certificata fra i responsabili delle competenti strutture interne dell'INPS e della Banca.

Art. 10 **Obblighi di riservatezza**

Il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione è effettuato dalle Parti nel rispetto della vigente normativa, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato "Codice".

Le Parti utilizzeranno i dati oggetto della presente convenzione esclusivamente in conformità agli scopi nella stessa stabiliti.

Le parti si impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Codice.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti provvederà ad impartire precise istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (art. 30 del Codice).

La Banca si impegna – per sé, per il personale dipendente o autonomo, nonché per i terzi con cui ha rapporti di interesse e di cui può controllare l'operato – a osservare, anche successivamente alla cessazione del rapporto instaurato con la Convenzione, il più rigoroso riserbo in ordine a qualsiasi notizia, informazione, dato che, nell'espletamento dell'attività svolta in esecuzione della presente Convenzione, avesse ad apprendere in ordine alle

attività connesse con l'esecuzione della Convenzione ed ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la completa riservatezza, in ogni caso non inferiore a quella assicurata alle proprie notizie di natura riservata.

Art. 11
Foro competente

Per la definizione delle controversie nella interpretazione o nell'esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 12
Riferimenti per comunicazioni fra le parti

Le comunicazioni fra le parti della presente convenzione avvengono, salvo quanto nella stessa diversamente stabilito, agli indirizzi PEC di seguito specificati:

Per INPS: dc.amministrazionefinanziariaservizifiscali@postacert.inps.gov.it

Per la Banca: tes@pec.bancaditalia.it

La convenzione è sottoscritta digitalmente dalle Parti contraenti.

INPS

BANCA D'ITALIA

INPS
BANCA D'ITALIA

Accordo tecnico per l'esecuzione di servizi di pagamento per conto dell'INPS



Giugno 2017

INDICE

1. OGGETTO DELL'ACCORDO	3
1.1 I richiami della Convenzione	3
2. MODALITÀ TECNICHE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	3
2.1 Strumenti e modalità per l'effettuazione dei pagamenti.	3
2.2 Flussi recanti le disposizioni di pagamento.	3
2.3 Trasmissione degli ordinativi di prelevamento.	4
2.4 Flussi informativi all'INPS	5
3. ASPETTI DI SICUREZZA	5
3.1 Aspetti generali	5
4. ORGANIZZAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI	5
4.1 INPS	5
4.1.1 Amministratore del sistema	5
4.1.2 Centro Operativo	6
4.2 Banca d'Italia	6
4.2.1 Amministratore del sistema	6
4.2.2 Centro Operativo	6
5. TRACCIATI DEI FLUSSI INPUT E OUTPUT	7
5.1 Tracciati record dei flussi relativi alle disposizioni di pagamento.	7

1. Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo costituisce parte integrante della Convenzione con la quale l'INPS ha affidato alla Banca d'Italia (di seguito "Banca") l'esecuzione delle operazioni di pagamento di prestazioni temporanee non pensionistiche e pagamenti vari; e disciplina, secondo quanto disposto all'art. 9 della Convenzione stessa, «le modalità, i tempi e le forme tecniche utilizzati per lo svolgimento del servizio».

1.1 I richiami della Convenzione

La Convenzione fa esplicito rimando a quanto disposto nel presente Accordo per la definizione di:

1. strumenti e modalità di pagamento (art. 4);
2. comunicazioni periodiche (art. 5);

2. Modalità tecniche di svolgimento del servizio

2.1 Strumenti e modalità per l'effettuazione dei pagamenti.

Per l'esecuzione dei pagamenti la Banca si avvale dello strumento del bonifico SCT regolato nei sistemi di pagamento interbancari c.d. «al dettaglio» (SEPA SCT)¹. Le quote relative ai bonifici da effettuare sono contenute nel flusso di cui al punto 2.2..

2.2 Flussi recanti le disposizioni di pagamento.

Il flusso informativo recante le disposizioni di pagamento è acquisito tramite collegamento telematico, su rete SPC (Sistema pubblico di connettività). Il meccanismo di cifratura dei dati è realizzato attraverso l'incapsulamento dei flussi in una VPN (Virtual Private Network) tra l'infrastruttura di sicurezza della Banca ed il CED INPS al fine di instaurare una connessione applicativa tra il *mainframe* della Banca e quello di INPS.

Le parti comunicano reciprocamente, in tempo utile, la necessità di apportare variazioni alla configurazione degli ambienti elaborativi che influiscono sulle funzioni di scambio dei flussi: nei casi più rilevanti saranno concordate opportune sessioni di prova.

I flussi di pagamento devono pervenire in Banca almeno quattro giorni lavorativi prima della data di regolamento², salvo casi eccezionali, che devono essere concordati di volta in volta con la Divisione

¹ Per le modalità di finalizzazione degli SCT si rimanda a quanto previsto nell'art 4 della Convenzione.

² Per «data di regolamento» si intende il giorno in cui le somme oggetto della disposizione di pagamento sono prelevate dalle contabilità speciali e regolate in compensazione. Le somme sono rese disponibili dal circuito

Tesoreria Telematica del Servizio Tesoreria dello Stato. Diversamente la Banca non può garantire il rispetto della data di regolamento indicata nei flussi stessi.

I dati contenuti nel flusso sono sottoposti ad un controllo formale di leggibilità e di congruità³. In caso di esito negativo il flusso è scartato e ne viene data tempestiva comunicazione alla controparte.

La Banca non effettua interventi sui dati contenuti nelle disposizioni di pagamento. L'importo delle quote che non hanno superato i suddetti controlli è riaccreditato nella data di regolamento sulle contabilità speciali delle pertinenti Sedi INPS.

La Banca si impegna a comunicare alla controparte eventuali problemi riscontrati in fase di elaborazione dei flussi entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Trascorso tale termine il flusso si intende elaborato regolarmente.

Nell'ipotesi di scarto del flusso l'INPS può mantenere la stessa data di regolamento qualora faccia pervenire il flusso sostitutivo entro termini congrui e concordati.

Per i flussi correttamente elaborati Banca d'Italia controlla la corrispondenza fra gli elementi indicati nel flusso e quelli indicati negli ordinativi telematici, e in caso di corrispondenza predispone gli ordini di bonifico.⁴ Al contrario, nel caso di mancata corrispondenza, i flussi vengono resi "non elaborabili" e ne viene data tempestiva comunicazione alla controparte.

I bonifici formalmente corretti ma non finalizzati dalla banca destinataria sono da quest'ultima restituiti mediante storni, secondo le regole dettate dal *Rulebook Sepa*.⁵ Tali somme sono accreditate sulle contabilità speciali delle Sedi INPS interessate lo stesso giorno in cui avviene il regolamento dello storno.

2.3 Trasmissione degli ordinativi di pagamento.

Ciascuna Sede INPS invia un ordinativo di pagamento telematico tramite la procedura (GEOCOS) messa a disposizione da RGS, a valere sulla Contabilità Speciale di competenza, per l'importo totale dei pagamenti disposti con il relativo flusso. Le Sedi emettono ordinativi di C.S. utilizzando la cassa "Conto Corrente Bancario" (56)⁶, inserendo l'apposito IBAN IT57F0100003235000111100070 per consentire l'accreditamento delle somme sul conto di regolamento intestato all'INPS (O111100070 – Conto Disponibilità INPS). Per le modalità operative di inserimento degli ordini di pagamento, si rimanda all'apposito manuale applicativo e alla Circolare RGS n.30 del 16/11/2015.

bancario e postale, sul conto corrente del creditore o, nel caso di bonifico domiciliato, presso lo sportello postale, secondo le regole dettate dagli accordi interbancari (di norma, il giorno lavorativo successivo alla data di regolamento).

³ Per congruità si intende l'aderenza dei flussi trasmessi ai tracciati concordati tra le parti di cui all'allegato.

⁴ Gli elementi determinanti al corretto abbinamento fra flusso e ordinativo sono:

- Data di regolamento;
- Numero ordinativo;
- Codice Contabilità Speciale;
- Importo.

⁵ SEPA *Credit Transfer Rulebook Version 8.3*.

⁶ In *recovery* è previsto per le sedi INPS di potersi avvalere anche della modalità "Esito generico", c.d. cassa pagatrice 99.

Gli ordinativi devono pervenire alla Banca entro le ore 06.00 del giorno lavorativo precedente alla data di regolamento.

Le Sedi INPS non possono chiedere alcuna modifica degli ordinativi dopo la riconciliazione con i flussi informativi recanti le disposizioni di pagamento. Il mancato rispetto dei termini previsti per la presentazione degli ordinativi comporta lo scarto degli stessi e del flusso recante le relative disposizioni di pagamento.

2.4 Flussi informativi all'INPS

La Banca invia all'INPS un flusso informativo giornaliero contenente:

- i pagamenti correttamente regolati;
- i pagamenti scartati e non regolati;
- gli storni ricevuti dalle banche o da Poste a fronte di bonifici regolati ma non finalizzati nei conti correnti dei creditori ovvero non riscossi in contanti entro i termini concordati tra INPS e Poste;

I flussi informativi sono inviati all'INPS tramite collegamento telematico o comunicazioni apposite.

Le parti comunicheranno reciprocamente, in tempo utile, la necessità di apportare variazioni alla configurazione degli ambienti elaborativi che influiscono sulle funzioni di scambio dei flussi: nei casi più rilevanti sono concordate opportune sessioni di prova.

Le informazioni relative a storni e scarti trattati telematicamente sono trasmesse con il file quotidiano di rendicontazione telematica; eventuali ricevute emesse manualmente sono comunicate per correttezza operativa tramite mail alla Direzione Generale.

3. ASPETTI DI SICUREZZA

3.1 Aspetti generali

Non è prevista alcuna operazione di crittografia e autenticazione dei flussi scambiati, in quanto il collegamento dedicato costituisce sufficiente garanzia di sicurezza sull'integrità dei dati, in attesa di implementare il servizio di firma digitale.

4. ORGANIZZAZIONE DELLE PARTI CONTRAENTI

4.1 INPS

4.1.1 Amministratore del sistema

Direzione centrale amministrazione finanziaria e servizi fiscali

Area Flussi finanziari
Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma
Tel 0659057245/7228
Fax 0659057030
Mail: tesoreria.DCBSF@inps.it – Dcbilanci@inps.it

PEC: dc.amministrazionefinanziariaservizifiscali@postacert.inps.gov.it

4.1.2 Funzione informatica

Direzione centrale Organizzazione e sistemi informativi

Area Pensioni
Via della Civiltà del lavoro, 46
00144 – Roma
Tel 0712828605/3351915349
Mail alberto.gatti@inps.it

PEC: dc.OrganizzazioneeSistemiInformativi@postacert.inps.gov.it

4.2 Banca d'Italia

Via Nazionale 91, 00184 Roma

4.2.1 Amministratore del sistema

Servizio Tesoreria dello Stato – Divisione Tesoreria Telematica
Via dei Due Macelli, 79 – 00187 Roma
tel: 06/479290342
fax: 06/47925088
mail: tes.procedure@bancaditalia.it
tes@pec.bancaditalia.it

4.2.2 Funzione informatica

Servizio Sviluppo Informatico
Servizio Gestione Sistemi Informatici
06/47929341
Largo Guido Carli, 1 – 00044 Frascati
mail: svi@pec.bancaditalia.it
ges@pec.bancaditalia.it

5. TRACCIATI DEI FLUSSI INPUT E OUTPUT

In questo paragrafo vengono riportati i tracciati di tutti i flussi che la Banca scambia con l'INPS.

Il trasferimento dei file relativi al pagamento delle prestazioni non pensionistiche avverrà, su iniziativa del Gruppo Trasferimenti Telematici dell'I.N.P.S.

La Banca d'Italia effettuerà l'elaborazione dei flussi predisposti dall'INPS all'inizio della mattinata e del pomeriggio di ciascun giorno lavorativo.

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FILE CONTENENTI I FLUSSI DELLE DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO

IL FILE È COSÌ DEFINITO:

- file sequenziale bloccato
- lunghezza record 580 byte
- Data Set Name così composto:

FTP.AXF999XX.RMFTPD01.DAAMMGG.YZZZ.SWWWW

dove:

AXF999	= Valore fisso
XX	= Codice INPS dell'Istituto di credito destinatario del flusso
D	= Valore fisso
AAMMGG	= Data preparazione flusso
Y	= Codice zona del pagamento che può assumere i valore seguenti: A = Italia

ZZZ = Progressivo del lotto

S	= Valore fisso
WWWW	= Codice sede INPS che ha disposto i pagamenti.

5.1 Tracciati record dei flussi relativi alle disposizioni di pagamento.

Tutti i flussi sono composti da più record. A ogni record di ciascun flusso è associato un tipo record. I tipi record sono:

- Tipo record 10 (analitico)
- Tipo record 20 (riepilogativo per lavorazione)
- Tipo record 30 (riepilogativo dei dati di tutte le lavorazioni)

Ciascun flusso conterrà un unico lotto costituito da una serie di record analitici di pagamenti e da un record riepilogativo per ogni lavorazione e in chiusura da un record riepilogativo dei dati di tutte le

lavorazioni.

Per tutti i record il formato dell'importo è da intendersi come numerico con 2 decimali compresi nella lunghezza relativa ad ogni tipo record

ESEMPIO DI STRUTTURA DEL FLUSSO DI PAGAMENTI

```
      Rec. '00'  
Rec. '10'  
Rec. '10'  
.....  
.....  
Rec. '10'  
      Rec. '20'  
Rec. '10'  
Rec. '10'  
.....  
.....  
Rec. '10'  
      Rec. '20'  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
Rec. '10'  
Rec. '10'  
.....  
.....  
Rec. '10'  
      Rec. '20'  
Rec. '30'
```

Record di tipo '00' (Record di testa)

Dato	Lng	Tipo
Tipo record	2	Alfanumerico
Codice sede	4	Numerico
Numero lotto	9	Numerico
Data preparazione lotto (AAAAMMGG)	8	Numerico
Zona	1	Alfanumerico
IBAN conto tesoreria sede	34	Alfanumerico
Filler	522	Alfanumerico

Record di tipo '10' (Record analitico pagamenti in Italia)

Dato	Lng	Tipo
Tipo record	2	Alfanumerico
Numero lotto	9	Numerico (campo chiave)
Codice sede	4	Numerico (campo chiave)
Codice applicazione	5	Alfanumerico (campo chiave)
Cod. banca (ABI)	5	Numerico
Cod. agenzia (CAB)	5	Numerico
Data elaborazione applicazione (AAAAMMGG)	8	Numerico (campo chiave)
Data preparazione lotto (AAAAMMGG)	8	Numerico
Codice pratica	12	Alfanumerico (campo chiave)
Codice fiscale	16	Alfanumerico
Destinatario	48	Alfanumerico
Data di nascita (GGMMAAAA)	8	Numerico
Indirizzo	45	Alfanumerico
C.A.P.	5	Numerico
Comune di residenza	32	Alfanumerico
Provincia di residenza o codice stato estero	2	Alfanumerico
Importo pagamento in Euro (il campo è costituito da 2 decimali)	12	Numerico
Conto corrente Sede	10	Alfanumerico
Tipo pagamento	1	Numerico
Tipologia coordinate bancarie	1	Alfanumerico
Coordinate bancarie	34	Alfanumerico
Codice sede che ha elaborato i pagamenti	4	Numerico
Filler	3	Numerico
Righe di descrizione (5 righe di 60 bytes)	300	Alfanumerico
Zona	1	Alfanumerico
Filler	4	Numerico

Il campo "Destinatario" nel caso di persona fisica deve essere così suddiviso:

Cognome/Nome	32	Alfanumerico
Cognome Acquisito	16	Alfanumerico

I campi "Numero lotto", "Codice sede", "Codice sede elaborazione applicazione", "Codice applicazione", "Data elaborazione applicazione" e "Codice pratica" costituiscono la chiave univoca dei records dei dati analitici dei pagamenti.

Il campo "Tipo pagamento" può contenere i seguenti valori:

2 = pagamento con accredito su c/c del beneficiario in Euro

3 = pagamento allo sportello

Record di tipo '20' (Record riepilogativo pagamenti per applicazione)

Dato	Lng	Tipo
Tipo record	2	Alfanumerico
Numero lotto	9	Numerico
Codice sede	4	Numerico
Codice applicazione	5	Alfanumerico
Cod. banca (ABI)	5	Numerico
Cod. agenzia (CAB)	5	Numerico
Data elaborazione applicazione (AAAAMMGG)	8	Numerico
Data preparazione lotto (AAAAMMGG)	8	Numerico
Numero totale disposizioni di pagamento	5	Numerico
Importo totale disposizioni di pagamento in Euro (il campo è costituito da 2 decimali)	14	Numerico
Conto corrente Sede	10	Alfanumerico
Zona	1	Alfanumerico
Cod. banca (ABI) che effettua il bonifico	5	Numerico
Cod. agenzia (CAB) che effettua il bonifico	5	Numerico
Conto corrente Sede che effettua il bonifico	10	Alfanumerico
Numero totale pagamenti con assegno circolare	5	Numerico
Importo totale pagamenti con assegno circolare in Euro (il campo è costituito da 2 decimali)	14	Numerico
Numero totale pagamenti con bonifico	5	Numerico
Importo totale pagamenti con bonifico in Euro (il campo è costituito da 2 decimali)	14	Numerico
Numero totale pagamenti allo sportello	5	Numerico
Importo totale pagamenti allo sportello in Euro (il campo è costituito da 2 decimali)	14	Numerico
Codice sede che ha elaborato i pagamenti	4	Numerico
Filler	423	Alfanumerico

Record di tipo '30' (Record riepilogativo pagamenti per lotto)

Dato	Lng	Tipo
Tipo record	2	Alfanumerico
Numero lotto	9	Numerico
Codice sede	4	Numerico
Cod. banca (ABI)	5	Numerico
Cod. agenzia (CAB)	5	Numerico
Data preparazione lotto (AAAAMMGG)	8	Numerico
Numero applicazioni comprese nel lotto	2	Numerico
Numero totale disposizioni di pagamento	5	Numerico
Importo totale disposizioni di pagamento in Euro (il campo è costituito da 2 decimali)	14	Numerico
Conto corrente Sede	10	Alfanumerico
Zona	1	Alfanumerico
Cod. banca (ABI) che effettua il bonifico	5	Numerico
Cod. agenzia (CAB) che effettua il bonifico	5	Numerico
Conto corrente Sede che effettua il bonifico	10	Alfanumerico
Numero totale pagamenti con assegno circolare	5	Numerico
Importo totale pagamenti con assegno circolare in Euro (il campo è costituito da 2 decimali)	14	Numerico
Numero totale pagamenti con bonifico	5	Numerico
Importo totale pagamenti con bonifico in Euro (il campo è costituito da 2 decimali)	14	Numerico
Numero totale pagamenti allo sportello	5	Numerico
Importo totale pagamenti allo sportello in Euro (il campo è costituito da 2 decimali)	14	Numerico
Data di regolamento (AAAAMMGG)	8	Numerico
Descrizione agenzia INPS	60	Alfanumerico
Numero dell'ordinativo	7	Numerico
Filler	363	Alfanumerico
Il campo "Descrizione agenzia INPS" è così valorizzato:		
"INPS SEDE DI " valore costante	13	Alfanumerico
Descrizione agenzia INPS in chiaro	47	Alfanumerico

Descrizione campi e controlli record analitici tipo '10'

- 1) Il campo "Tipo record" può assumere il valore 10 = Record analitico pagamenti in Italia
- 2) Il campo "Numero lotto" è scritto nella forma SSAA00XXX dove:
 - SSAA = Secolo e anno;
 - 00 = Valore fisso;
 - XXX = Numero progressivo del lotto nell'anno.
- 3) Il campo "Codice sede" contiene il codice della sede INPS che ha disposto i pagamenti
- 4) Il "Codice applicazione" deve essere uguale a XXYYY dove:
 - XX = carattere alfabetico
 - YYY = caratteri numerici

Attualmente può assumere i seguenti valori:

- da AA001 a AA999 - Assegni familiari lavoratori domestici;
- da AB001 a AB999 - Disoccupazione trattamenti di famiglia operai agricoli;
- da AC001 a AC999 - Assegni familiari coltivatori diretti;
- da AD001 a AD999 - CIG industria;
- da AE001 a AE999 - CISOA;
- da AF001 a AF999 - Indennità di malattia e maternità;
- da AG001 a AG999 - Disoccupazione non agricola;
- da AH001 a AH999 - Prestazioni A.C.T.;
- da AI001 a AI999 - Onorari ai medici;
- da AJ001 a AJ999 - Pagamenti fatture agli alberghi convenzionati per le cure termali;
- da AK001 a AK999 - Rimborsi contributi EX-SCAU
- da AL001 a AL999 - Pagamenti vari;
- da AM001 a AM999 - Rimborsi artigiani e commercianti;
- da AN001 a AN999 - Gettoni di presenza agli Organi collegiali;
- da AP001 a AP999 - Pagamenti vari (pensioni);
- da AQ001 a AQ999 - Onorari ai liberi professionisti;
- da AR001 a AR999 - Pagamento di rate di pensione maturate e non rimosse;
- da AS001 a AS999 - Rimborso dei DM passivi;
- da AT001 a AT999 - GPA92 - Trasferimenti contributivi e/o rimborsi;
- da AU001 a AU999 - Conguagli mod. 730 prest. non pens.
- da AV001 a AV999 - Contributo Art. 2 - L. 88-95 n. 335 - Rimborso liberi professionisti.
- da AW001 a AW999 - Prestazioni sociali erogate per conto dei Comuni.
- da AY001 a AY999 - Prestazioni ai lavoratori parasubordinati;
- da BA001 a BA999 - TFR Esattoriali;
- da BB001 a BB999 - Pescatori autonomi;
- da BC001 a BC999 - Lavoratori domestici;
- da BD001 a BD999 - Versamenti volontari
- da BE001 a BE999 - TFR - Previdenza complementare;
- da BF001 a BF999 - Casalinghe;
- da BG001 a BG999 - Amministratori locali;
- da BH001 a BH999 - Biglietti Contabili per flussi INPS/INAIL;
- da BI001 a BI999 - Pagamenti a terzi di somme accantonate su prestazioni a sostegno del reddito;
- da BJ001 a BJ999 - Bonus infanzia - Bonus bebè;

da BK001 a BK999 - Rimborso fiscale 80 euro;
 da BL001 a BL999 - Pagamento sentenze e oneri accessori;
 da BM001 a BM999 - Prestazioni IPSEMA;
 da BN001 a BN999 - INPDAP - pagamento ASV
 da BO001 a BO999 - Assegno di disoccupazione (ASDI);
 da BP001 a BP999 - ANF - Pagamenti diretti aziende;
 da BR001 a BR999 - Liquidazione Nuovo Reddito di Attivazione (NuovoRA)
 da BS001 a BS999 - Borse di studio - INC;
 da BT001 a BT999 - Borse di studio massive - INC;
 da BU001 a BU999 - Borse di studio università - INC;
 da BW001 a BW999 - Pagamento trattenute sindacali su pensioni;
 da BX001 a BX999 - Borse di studio - Interventi di assistenza scolastica - INA;
 da BY001 a BY999 - Borse di studio massive università - INC;
 da BZ001 a BZ999 - Borse di studio massive - Interventi di assistenza scolastica - INA;
 da CA001 a CA999 - Indennità di malattia;
 da CB001 a CB999 - Indennità di maternità;
 da CC001 a CC999 - L.104/92;
 da CD001 a CD999 - Congedi straordinari;
 da ER001 a ER999 - ENPAS - trattamento di fine rapporto;
 da ES001 a ES999 - ENPAS - buonuscita;
 da FC001 a FC999 - Rimborsi Fondo Clero;
 da IR001 a IR999 - INADEL - trattamento di fine rapporto;
 da IS001 a IS999 - INADEL - indennità premio fine servizio;
 da PE001 a PE999 - Prestiti ex INAM;
 da PN001 a PN999 - Rimborsi contributi esattoriali;
 da PS001 a PS999 - INPDAP - piccoli prestiti;
 da PT001 a PT999 - INPDAP - prestiti pluriennali diretti;
 da RB001 a RB999 - Rimborso contributi;
 da SF001 a SF999 - Spese di funzionamento;
 da ST001 a ST999 - Emolumenti dipendenti INPS;
 da TF001 a TF999 - Trasferimento fondi pagamento pensioni;

- 5) Il campo "Data elaborazione applicazione (AAAAMMGG)" contiene la data di elaborazione della procedura che ha disposto il pagamento della prestazione.
- 6) Il campo "Data preparazione lotto (AAAAMMGG)" contiene la data di creazione del lotto presso la sede INPS.
- 7) Il campo "Codice fiscale" è un campo obbligatorio.
- 8) Il campo "Data di nascita (GGMMAAAA)" nel caso che il "Destinatario" non sia un persona fisica è valorizzato a zero.
- 9) Il campo "C.A.P." contiene, per i pagamenti in Italia il codice di avviamento postale.
- 10) Il campo "Provincia di residenza" contiene per i pagamenti in Italia la sigla della provincia.
- 11) Il campo "Importo pagamento in Euro" è sempre espresso in Euro.
- 12) Il campo "Tipo pagamento" può assumere i valori:
 - 2 = pagamento con accredito sul c/c del beneficiario in Euro;
 - 3 = pagamento allo sportello postale;
- 13) Il campo "Zona" può assumere i seguenti valori:

'blank' = pagamenti a residenti in Italia;

- 14) Se il campo "Tipo pagamento" è uguale a 2 i campi "Tipologia coordinate bancarie" e "Coordinate bancarie" del beneficiario devono essere valorizzati.
- 15) Il campo "Codice sede che ha elaborato i pagamenti" contiene il codice della sede INPS che ha liquidato i pagamenti.
- 14) Il campo "Cod. banca (ABI)" contiene il codice ABI della banca destinatario del flusso.
- 15) Il campo "CIN" è il carattere di controllo delle coordinate bancarie del beneficiario.
- 16) Il campo "Codice ABI banca c/c beneficiario" è il codice ABI, senza carattere di controllo, della banca su cui va effettuato l'accredito.

Descrizione campi e controlli record riepilogativo per applicazione tipo '20'

- 1) Per ciascun lotto di pagamento trasmesso telematicamente deve esistere almeno un record di tipo "20".
- 2) Il campo "Tipo record" assume il valore '20'.
- 3) I campi "Numero lotto", "Codice sede", "Codice applicazione", "Data elaborazione applicazione (AAAAMMGG)" e "Data preparazione lotto (AAAAMMGG)" sono coincidenti a quelli riportati nel record di tipo "10" correlato.
- 4) Il campo "Numero totale disposizioni di pagamento" è pari al numero dei records di tipo "10" correlati.
- 5) Il campo "Importo totale disposizioni di pagamento in Euro" è pari alla somma del campo "Importo pagamento in Euro" dei record di tipo "10" correlati.
- 6) Il campo "Conto corrente Sede" è analogo a quello riportato nel record di tipo "10" correlato.
- 7) Il campo "Zona" può assumere il seguente valore:
'blank' = pagamenti a residenti in Italia;
- 8) Il campo "Numero totale Pagamenti con bonifico" è pari al numero dei records di tipo "10" correlati che hanno il campo "Tipo pagamento" uguale a "2".
- 9) Il campo "Importo totale pagamenti in Euro con bonifico" è pari alla somma del campo "Importo pagamento" dei records di tipo "10" correlati che hanno il campo "Tipo pagamento" uguale a "2".
- 10) Il campo "Numero totale di pagamenti allo sportello" è pari al numero dei records di tipo "10" correlati che hanno il campo "Tipo pagamento" uguale a "3".
- 11) Il campo "Importo totale pagamenti in Euro allo sportello" è pari alla somma del campo "Importo pagamento" dei records di tipo "10" correlati che hanno il campo "Tipo pagamento" uguale a "3".

Descrizione campi e controlli record riepilogativo per lotto tipo '30'

- 1) Per ciascun lotto di pagamenti trasmesso telematicamente deve esistere almeno un record di tipo "30".
- 2) Il campo "Tipo record" assume il valore '30'.
- 3) I campi "Numero lotto", "Codice sede" e "Data preparazione lotto (AAAAMMGG)" sono coincidenti a quelli riportati nei records di tipo '20'.
- 4) Il campo "Numero applicazioni comprese nel lotto" è pari al numero dei records di tipo '20' presenti nel file.
- 5) Il campo "Numero totale disposizioni di pagamento" è pari al numero dei records di tipo '10' presenti nel file.

- 6) Il campo "Importo totale disposizioni di pagamento in Euro" è pari alla somma del campo "Importo pagamento" dei records di tipo '10' presenti nel file.
- 7) I campi "Numero totale disposizioni di pagamento" e "Importo totale disposizioni di pagamento" deve essere uguale ai valori mostrati nel pannello di dettaglio delle trasmissioni effettuate della procedura AGENDA.
- 8) Il campo "Conto corrente Sede" è analogo a quello riportato nei records di tipo '20'.
- 9) Il campo "Zona" può assumere il seguente valore:
 'blank' = pagamenti a residenti in Italia;
- 10) Il campo "Numero totale pagamenti con bonifico" è pari al numero dei records di tipo "10" aventi il campo "Tipo pagamento" uguale a "2" presenti nel file.
- 11) Il campo "Importo totale pagamenti in Euro con bonifico" è pari alla somma del campo "Importo pagamento in Euro" dei records di tipo "10" aventi il campo "Tipo pagamento" uguale a "2" presenti nel file.
- 12) Il campo "Numero totale pagamenti allo sportello" è pari al numero dei records di tipo "10" aventi il campo "Tipo pagamento" uguale a "3" presenti nel file.
- 13) Il campo "Importo totale pagamenti in Euro allo sportello" è pari alla somma del campo "Importo pagamento in Euro" dei records di tipo "10" aventi il campo "Tipo pagamento" uguale a "3" presenti nel file.
- 14) Il campo "Data di regolamento" (AAAAMMGG) contiene la data entro la quale deve essere eseguito il pagamento.
- 15) Il campo "Numero dell'ordinativo" contiene un numero progressivo che deve essere uguale al numero dell'ordinativo inserito nel mod. IP6 uni/5 consegnato alla Banca d'Italia dalle agenzie INPS.

Il presente accordo tecnico si compone di n. 16 fogli, inclusi il presente e la copertina.
Roma,

Per l'INPS

Per la BANCA D'ITALIA